

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 28/05/1997 n. 584  
legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

In tema di finanziamento delle opere pubbliche, la disciplina di cui all'articolo 19, comma secondo, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., si applica non solo alle concessioni assentite in base a procedimento concorsuale, ma anche alle concessioni assentite per legge (nella specie l'articolo 3, comma terzo, del D.L. 21 aprile 1995 n. 118 convertito dalla legge 21 giugno 1995 n. 235.)